

Effetti sugli Enti Locali dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% ex Legge 14/09/2011, n. 148 (G.U. 16/09/2011, n. 216)

del Dr. Michele Scognamiglio e Dr. Claudio Miglio

Una spesa che interesserà anche il comparto enti locali - L'aumento dell'aliquota di 1 punto percentuale riguarda una serie di acquisti e prestazioni che incidono in maniera importante sui bilanci degli enti medesimi non potendo gli stessi recuperare l'Iva pagata.

Con la pubblicazione sulla G.U. 16/09/2011, n. 216 della Legge 14/09/2011, n. 148, a decorrere dal 17/09/2011 è entrato in vigore, nella versione definitiva, il DL n. 138/2011, c.d. "Manovra di Ferragosto".

Considerando che in sede di conversione in legge, all'art. 2 del Decreto Legge originario è stato aggiunto il comma 2-bis che prevede l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, tale disposizione è entrata in vigore a decorrere dalla data di conversione in legge.

A partire quindi dal 17/09/2011, sui prodotti e servizi fatturati si applica la nuova aliquota del 21 per cento anziché l'aliquota originaria del 20 per cento.

L'aumento dell'aliquota di 1 punto percentuale riguarda una serie di acquisti e prestazioni che incidono in maniera importante sui bilanci degli Enti locali non potendo gli stessi recuperare l'Iva pagata. Infatti l'aliquota al 21 per cento si applica per esempio alle manutenzioni delle strade e degli uffici, alle opere di urbanizzazione in generale, agli automezzi, alle forniture di energia elettrica per gli uffici dell'Ente, ai servizi di telefonia, al carburante e gas per autotrazione e riscaldamento, alla cancelleria, alle prestazioni professionali dei professionisti in genere, agli acquisti di beni e servizi vari.

Per individuare le operazioni, soggette all'aliquota ordinaria, alle quali deve essere applicata la nuova aliquota IVA del 21 per cento lo spartiacque è la data del 17/09/2011. Infatti a tutte le operazioni ai fini Iva effettuate prima di tale data l'aliquota applicata è il 20 per cento.

Per individuare il momento di effettuazione di un'operazione ai fini Iva vanno applicati i criteri dettati dal DPR n. 633/72 all'art. 6.

Per quanto riguarda gli Enti locali, inoltre, il legislatore ha posto una particolare attenzione prevedendo all'art. 2, comma 2-quater, del DL n. 138/2011 espressamente che "la variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ... non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 ... per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter (17/09/2011 data di entrata in vigore della legge di conversione) sia stata emessa e registrata la fattura ... ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato".

Dalla lettura della norma si desume quindi che per individuare l'aliquota da applicare alle operazioni in esame rileva anche il momento di emissione e registrazione della relativa fattura.

Gli Enti locali non sono in genere considerati soggetti passivi d'imposta quando svolgono un'attività economica nell'esercizio di una pubblica autorità mentre sono a tutti gli effetti di legge soggetti ad Iva quando pongono in essere, seppure nella loro veste pubblicistica, rapporti di natura privatistica, assimilabili all'esercizio di attività di natura commerciale e/o agricola.

Sintetizzando le attività svolte dagli Enti locali possono essere suddivise in:

- a) obbligatorie / Istituzionali, quando le attività sono volte al soddisfacimento di bisogni collettivi pubblici indivisibili e connesse alle esigenze collettive

tassativamente indicate dalla legge (ordine pubblico, sanità, istruzione, viabilità, eccetera) e, in quanto tali, sono irrilevanti per l'Iva;

- b)** facoltative, quando sono generalmente connesse all'erogazione di servizi, che configurano l'esercizio del potere discrezionale dell'Ente locale (al quale compete anche decidere sul tipo e sulla forma da dare alla gestione del servizio) e che, poiché svolte in regime di concorrenza con gli operatori privati, sono assoggettate all'Iva, proprio per non arrecare vantaggi all'Ente stesso e, di conseguenza, distorsioni al sistema economico.

La soggettività passiva dell'Iva quindi, limitatamente alle attività Facoltative comporta che l'Ente locale è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/72 in merito alla fatturazione, alla registrazione, alla liquidazione dell'Iva periodica ed annuale, al versamento dell'Iva e alla dichiarazione, mentre per le attività istituzionali, l'Ente è considerato come un vero e proprio consumatore finale, con la conseguenza che resta lo stesso Ente inciso dall'Iva pagata sui costi che sostiene, non acquisendo alcun titolo per esercitare il diritto di detrazione dell'Iva pagata "a monte".

Appare evidente che per gli Enti locali l'aumento dell'Iva, anche di un solo punto percentuale, ha apportato agli Uffici Finanziari degli Enti stessi una serie di adempimenti aggiuntivi ed un aggravio di lavoro. Basti pensare, per esempio, a tutti i provvedimenti di integrazione degli impegni di spesa. Ma uno dei problemi più spinosi che impatta an-

che sulle politiche pubbliche è quello delle tariffe sui servizi a domanda individuale.

Queste tariffe vengono adottate con delibera della giunta comunale la quale fissa la tariffa naturalmente comprensiva dell'Iva.

Quindi tutte le tariffe sui servizi a domanda individuale alla data del 17/09/2011 tengono conto dell'Iva al 20 per cento e non dell'Iva al 21 per cento.

Ora il problema in capo agli Enti locali, non di poco conto, è o di assorbire l'onere aggiuntivo, facendo gravare l'onere sulle casse dell'Ente locale, e quindi mantenere inalterata la tariffa o di scaricare l'onere aggiuntivo sul cittadino che a sua volta percepirà il tutto come un ingiusto aumento della tariffa da parte dell'Ente locale.

Nel caso di mantenimento della tariffa ai valori originari, l'Ente locale sarà costretto ad assumere una nuova delibera della giunta comunale nella quale sarà rilevata una riduzione delle entrate per effetto dell'aumento di un punto percentuale dell'Iva.

Qualora si dovesse invece scegliere di scaricare l'onere sul cittadino l'Ente sarà sempre obbligato ad assumere una nuova delibera di giunta comunale che dovrà a sua volta modificare la delibera originaria con la quale era stata fissata la tariffa, si pensi alla gestione del servizio ambiente, la cui variazione della Tarsu scarica però gli effetti dal 01.01.2012

«.....GA.....»